

## **DELIBERA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

### **IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI TORINO**

#### Considerato

- che da tempo ha individuato nella formazione continua, professionale e deontologica, un aspetto qualificante della professione di avvocato ed una garanzia per i cittadini, tenuto conto del ruolo assegnato all'avvocatura nella tutela dei diritti di questi ultimi;
- che elevati livelli di qualità professionale ed etica sono altresì condizione per salvaguardare l'indipendenza dell'avvocato da ogni potere e affinché prevalga la funzione di interesse generale della professione sulle regole del mercato;
- che già negli anni scorsi è stato realizzato dall'Ordine un significativo programma di iniziativa formativa per rispondere sia agli interessi della collettività sia all'esigenza espressa da un sistema normativo e giurisprudenziale sempre più complesso;
- che nella formazione professionale continua confluisce e si intende ricompresa ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali e delle regole deontologiche, nonché il loro costante aggiornamento;
- che in data 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento finalizzato a disciplinare la formazione continua;
- che il Consiglio si propone di dare attuazione alle previsioni contenute nel predetto Regolamento, con opportuni adattamenti alla luce dell'esperienza sin ora maturata;
- che è ritenuto precipuo interesse dell'avvocatura che tali iniziative vengano promosse e realizzate direttamente o tramite accordi e convenzioni dalle istituzioni e dalle associazioni forensi, garanti della qualità del servizio reso ai cittadini, a riconferma del ruolo primario svolto dall'avvocatura nella effettiva tutela dei loro diritti;
- che è in corso lo studio e l'organizzazione di un programma di formazione tramite il ricorso a tecnologie di comunicazione e trasmissione telematica, anche interattive, che saranno dall'Ordine disciplinate con apposito regolamento;
- che è necessario che sia fatto ogni sforzo affinché gli iscritti tutti condividano il valore culturale ed etico della formazione continua e la grande occasione di valorizzazione della professione che essa rappresenta;

delibera il seguente

## REGOLAMENTO

### Articolo 1

(Piano annuale di offerta formativa – Organizzazione)

L'attività di formazione professionale continua degli avvocati torinesi è disciplinata dal presente Regolamento nel quadro di quanto approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 .

Il Consiglio dell'Ordine di Torino, avvalendosi dell'opera della propria Commissione Scientifica, della Fondazione Croce e delle istituzioni didattiche, giuridiche e culturali che potranno all'uopo essere convenzionate e previa consultazione delle Associazioni Forensi e dell'Unione Distrettuale degli Ordini del Piemonte e Valle d'Aosta, predisporrà entro il 31 ottobre di ogni anno un piano avente ad oggetto l'offerta formativa riguardante l'anno successivo.

Il piano, accompagnato dalla relazione prevista dall'articolo 7 del Regolamento Nazionale, sarà tempestivamente trasmesso al CNF.

Potranno essere altresì organizzati nel corso dell'anno eventi formativi non previsti nel piano di cui pure verrà data comunicazione al CNF.

La cura e l'onere degli aspetti economici e finanziari necessari all'organizzazione delle singole iniziative sarà demandata alla s.r.l. Capris, di cui l'Ordine è socio unico, che si assumerà i relativi costi, incassando le quote di iscrizione fissate o concordate dal Consiglio dell'Ordine, utilizzandole per sostenere le spese tutte (dirette ed indirette, ivi comprese quelle derivanti da utilizzo di personale dipendente dell'Ordine distaccato in Capris) necessarie all'attuazione delle iniziative e dei programmi formativi.

Il mancato inserimento di un evento nel piano formativo non pregiudica la possibilità per l'iscritto di inserire la partecipazione a tale evento nella relazione annuale prevista all'articolo 6.

### Articolo 2

(Piano annuale di offerta formativa – Accredimento preventivo)

Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti, le istituzioni, le associazioni forensi o gli organismi pubblici, singoli iscritti o studi professionali che, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento C.N.F., intendano proporre l'organizzazione, inserendoli nel piano annuale (e così ottenerne l'accredimento) di eventi formativi dovranno farne domanda all'Ordine indicando la tipologia, gli argomenti da trattare ed i docenti.

Entro il termine del 31 ottobre previsto all'articolo precedente, l'Ordine dovrà deliberare sulla domanda di inserimento dell'evento formativo previsto nel piano annuale che comporterà l'automatico accredimento.

Alla Commissione scientifica istituita dal Consiglio è affidata l'istruttoria delle domande; la decisione circa l'accoglimento od il rigetto delle domande concernenti l'accreditamento preventivo di eventi formativi dovrà essere assunta dal Consiglio con provvedimento motivato.

Le domande riguardanti eventi non previsti dai piani annuali dovranno essere presentate almeno sessanta giorni prima della data per la quale l'evento è fissato; su di esse il Consiglio dovrà pronunciarsi in merito all'accreditamento entro trenta giorni dalla presentazione; in caso di urgenza il Consiglio potrà accreditare l'evento successivamente al suo verificarsi.

Eccezionalmente potranno essere prese in considerazione le domande provenienti, nel termine sopra indicato, da enti od organismi privati, anche se operanti con finalità di lucro, le quali dovranno essere accompagnate da una relazione che indichi il luogo, la durata e la data dell'evento, i nomi dei relatori ed i loro curricula, i titoli delle relazioni, le modalità di iscrizione e la disponibilità di posti, il costo di iscrizione ed infine le modalità di controllo delle presenze; esse potranno essere accolte con delibera motivata a condizione che l'accreditamento sia richiesto con riferimento ad eventi caratterizzati da indiscutibile interesse tecnico scientifico, da autorevolezza dei relatori, da approfondimento della materia trattata e purchè quest'ultima non costituisca oggetto di un già programmato evento, fatta salva la necessaria particolare utilità dell'iniziativa e sempre che il costo di iscrizione sia ragionevolmente proporzionato alla durata dell'evento stesso.

L'eventuale concessione del patrocinio da parte dell'Ordine non costituisce riconoscimento di credito formativo.

### Articolo 3

#### (Iscrizione e partecipazione alle iniziative formative)

L'iscrizione alle singole iniziative formative predisposte da questo Consiglio dell'Ordine può essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti.

Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l'efficacia didattica dell'iniziativa o sia conseguente alla disponibilità delle aule. L'iscrizione è consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nell'ipotesi in cui, scaduti i termini per la presentazione delle domande, rimangano posti disponibili, possono essere ammessi ai corsi anche i praticanti senza patrocinio nonché, eventualmente, altri soggetti che ne facciano richiesta.

L'iscrizione può essere subordinata al pagamento di un contributo alle spese per l'organizzazione di ogni singola iniziativa e per spese generali nella misura fissata dal Consiglio dell'Ordine.

Per gli avvocati infra trentacinquenni il pagamento del contributo è ridotto nella misura della metà.

I praticanti, con e senza patrocinio, sono esentati dal contributo.

La frequenza ai corsi viene verificata da personale dell'Ordine che provvede ad annotare le presenze o mediante diversa modalità di controllo deliberata dall'Ordine stesso.

Gli eventi formativi possono, ove necessario, essere reiterati anche mediante proiezione di eventuale supporto all'uopo videoregistrato.

#### Articolo 4 (Altri corsi accreditati)

La partecipazione ai corsi di carattere istituzionale organizzati direttamente dal C.N.F. e da questo Ordine comporta il riconoscimento di crediti nella misura che annualmente verrà deliberata sulla base del programma e della durata di ogni singolo corso.

La partecipazione alla scuola forense per praticanti organizzata da questo Ordine anche in collaborazione con altri enti comporta per i praticanti con patrocinio il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di partecipazione, con il limite di 24 crediti per ciascun evento, solo nell'ipotesi in cui essi abbiano conseguito l'attestato di frequenza o atto equipollente.

La partecipazione agli eventi formativi predisposti da Ordini facenti parte dell'Unione Distrettuale del Piemonte e Valle d'Aosta comporta l'automatico accreditamento nella medesima misura da essi riconosciuta.

Anche la partecipazione ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata nel Distretto della Corte d'Appello di Torino, nonché ai masters e corsi di specializzazione organizzati da Università, anche estere, comporta il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di partecipazione, con il limite di 24 crediti per ciascun evento, solo nell'ipotesi in cui si sia conseguito l'attestato di frequenza dell'intero corso.

#### Articolo 5

(Altre attività per cui può essere richiesto il riconoscimento dei crediti:  
svolgimento di relazioni, lezioni, partecipazione alle commissioni per gli esami di stato; attività in autonomia)

In applicazione del disposto dell'articolo 4 del Regolamento Nazionale si prevede che:

- con riferimento alla lettera a) le relazioni o lezioni tenute negli eventi formativi ivi indicati comportano il riconoscimento di 9 crediti per ciascuna relazione o lezione o eventuale diverso punteggio se si tratta di evento formativo non preventivamente accreditato;
- con riferimento alla lettera b) le pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero la pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettive, su argomenti giuridici comportano il riconoscimento di 9 crediti per ciascuna pubblicazione o eventuale diverso attribuito punteggio che tenga conto del rilievo scientifico dell'opera e dell'impegno profuso;
- con riferimento alla lettera d) la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato per tutta la durata dell'esame comporta il riconoscimento di 24 crediti.

L'attività di tutor in corsi istituzionali comporta il riconoscimento di crediti in misura proporzionale all'attività svolta.

Le attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia presso la propria organizzazione professionale previste dalla lettera e) potranno essere autorizzate, con valutazione da operarsi caso per caso, a condizione che all'atto della richiesta di autorizzazione vengano dettagliatamente indicati i contenuti degli eventi formativi, i nominativi dei docenti, il luogo e le modalità di svolgimento degli eventi. In questi casi l'accreditamento può essere concesso soltanto per eventi formativi che consentano una partecipazione percentualmente adeguata agli avvocati esterni all'organizzazione professionale. Analoga partecipazione percentualmente adeguata di avvocati (o docenti universitari) esterni alla organizzazione professionale dovrà essere rispettata con riferimento alla scelta dei docenti chiamati a svolgere le relazioni. La partecipazione di avvocati esterni all'organizzazione professionale dovrà di norma essere gratuita o l'eventuale quota di iscrizione decisa dall'Ordine che verrà versata alla società Capris.

Potranno contribuire all'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia dagli iscritti o dalle associazioni professionali: in particolare potrà comportare il riconoscimento di crediti la partecipazione da parte dell'iscritto a corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione e questa sia documentata.

## Articolo 6 (Relazione annuale)

Il Consiglio istituisce un registro informatico della formazione in cui, a cura dei propri uffici, verranno inserite le partecipazioni di ciascun iscritto agli eventi organizzati dall'Ordine, nonché agli altri eventi organizzati da terzi rispetto ai quali gli iscritti producano attestato di partecipazione od autocertificazione ed altre e diverse attività formative.

Ai fini della valutazione della partecipazione ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine o che non siano stati dallo stesso preventivamente accreditati, l'avvocato che vi abbia partecipato dovrà produrre attestato di partecipazione od autocertificazione e la descrizione dell'evento stesso.

Le autocertificazioni saranno oggetto di controllo a campione con eventuale richiesta dell'attestato di partecipazione.

Ai fini della valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo se in forma totalmente o parzialmente diversa dalla partecipazione agli eventi preventivamente accreditati, ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Torino dovrà produrre, entro il 30 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2010, una sintetica relazione che indichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, documentando le eventuali attività formative da lui svolte rientranti tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 4 del Regolamento C.N.F. ed evidenziando ogni diversa attività atta a garantire l'assolvimento dell'obbligo deontologico di formazione professionale e deontologica. Nel caso in cui tale obbligo è adempiuto mediante la semplice partecipazione agli eventi accreditati dall'Ordine nessuna relazione dovrà essere inviata.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio provvederà all'assegnazione dei crediti relativi a ciascun iscritto ed alla relativa annotazione nel registro informatico.

## Articolo 7 (Esoneri)

Sono esonerati dagli obblighi formativi gli iscritti con anzianità di iscrizione all'albo superiore a 40 anni, auspicando il Consiglio che tali iscritti possano collaborare con l'Ordine nell'ideazione, programmazione ed attuazione dell'attività formativa deontologica e professionale.

I docenti universitari di prima e seconda fascia nonché i ricercatori con incarico di insegnamento sono esonerati dall'obbligo di formazione ed aggiornamento, restando fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale fissato dal Regolamento del C.N.F.

Sono esonerati dagli obblighi formativi relativamente alla materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale gli iscritti Consiglieri del CNF, i delegati alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense e i Consiglieri dell'Ordine per tutta la durata della carica.

Il Consiglio dell'Ordine su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato potrà disporre l'esenzione totale o parziale dall'attività formativa nei casi di gravidanza, parto, adempimento dei doveri collegati alla maternità e paternità, grave malattia, infortunio, interruzione dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi o di altri gravi comprovati impedimenti.

All'esonero conseguirà la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità se parziale.

## Articolo 8 (Crediti formativi e verifica)

L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

Il primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del Regolamento nazionale (anni 2008-2009-2010) è regolamentato da disciplina transitoria.

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.

Ogni iscritto dovrà conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che saranno attribuiti secondo i criteri indicati nel presente Regolamento, di cui almeno n. 20 crediti devono essere conseguiti in ogni singolo anno.

Ogni iscritto potrà scegliere liberamente gli eventi e proporre le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio dovranno derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Il Consiglio dell'Ordine verificherà l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate un numero di crediti formativi secondo i criteri indicati nel presente regolamento.

Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine potrà svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo potrà chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuirà crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate e salva l'apertura di procedimento disciplinare.

Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.

## Articolo 9 Disciplina transitoria

Nel primo triennio di valutazione (anni 2008-2009-2010) i crediti formativi sono ridotti a 50 per ogni iscritto -salvo esoneri totali o parziali- col minimo di 21 crediti per il primo ed il secondo anno formativo complessivamente considerati e

di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.

La frequenza agli eventi formativi organizzati o patrocinati da questo Ordine, od organizzati dalla Fondazione Croce o da associazioni professionali nell'anno 2006 e nell'anno 2007, per i quali era stato preannunciato in sede di iscrizione il successivo riconoscimento, attribuisce 1 credito per ogni ora di partecipazione con il limite di 24 crediti per ogni singolo evento formativo.

Nella stessa misura sono accreditati gli eventi organizzati negli anni 2006 e 2007 dal Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata nel Distretto della Corte d'Appello di Torino,

Detti crediti possono sommarsi a richiesta dell'interessato a quelli che verranno conseguiti nel triennio formativo 2008-2010.

#### Articolo 10 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento sostituisce quello precedente ed entra in vigore a far data dal 1° febbraio 2009.

Torino, 19 gennaio 2009